

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5491 del 13/11/2020
Oggetto	Procedimento MOPPA3251 (ex 3251/S) - Sassuolo.Ditta: SPRAY DRY spa a socio unico. Rilascio di variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante la sostituzione di un pozzo aziendale esistente (pozzo 1 principale) in comune di Sassuolo (MO), in via Emilia Romagna n. 15, per uso industriale (macinazione e atomizzazione di argille per impasti ceramici).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5635 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Regolamento Regionale 20.11.2001, n. 41 - articolo 31.

Procedimento **MOPPA3251** (ex 3251/S) – Sassuolo.

Ditta: **SPRAY DRY spa a socio unico – C.F. 02157320355**

Rilascio di variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante la sostituzione di un pozzo aziendale esistente (pozzo 1 principale) in comune di Sassuolo (MO), in via Emilia Romagna n. 15, per uso industriale (macinazione e atomizzazione di argille per impasti ceramici).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. n. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all’adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

preso atto che:

- con istanza presentata dal sig. Fabio Felici in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta **SPRAY DRY spa a socio unico** con sede legale a Rubiera (RE) in via Emilia Ovest n. 53/a, acquisita dallo scrivente Servizio ARPAE Autorizzazioni e Concessioni di Modena con nota protocollo n. PG/2020/149585 in data 16/10/2020, ha chiesto una variante non sostanziale alla concessione attualmente in essere, per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, consistente nella sostituzione del pozzo 1 principale esistente, ubicato su terreno di proprietà della suddetta ditta, individuato catastalmente al foglio 9 mappale 133 del NCT del comune di Sassuolo (MO), in via Emilia Romagna n. 15;
- il pozzo oggetto di sostituzione (codice SisteB=MOA3644) costituisce l'opera di presa principale, congiuntamente al pozzo ausiliario (codice SisteB=MOA7826) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla ditta di cui sopra con provvedimento ARPAE atto n. DET-AMB-2017-3497 del 04/07/2017, titolo attualmente in essere, con validità sino al 31/12/2021;

verificato che:

- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, di cui all'articolo 31 del R.R. n. 41/2001;
- la domanda di variante non sostanziale di concessione è corredata della documentazione tecnica prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, tra cui la relazione tecnica a firma del dott. geol. Andrea Dolcini;

richiamato il provvedimento di concessione in essere ed il relativo disciplinare di cui alla determinazione ARPAE atto n. DET-AMB-2017-3497 del 04/07/2017;

accertato che l'utenza idrica di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- validità dell'attuale concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea: 31/12/2021;
- due pozzi di captazione: pozzo principale 1 e pozzo ausiliario 2, già indicati nel vigente disciplinare di concessione;
- portata complessiva nominale massima: **10,0 l/s**;
- volume massimo di prelievo: **170.000 m³/anno**;
- le due opere di derivazione esistenti sono ubicate nello stabilimento aziendale produttivo sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n. 15, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 9 mappale 133, come riportato nell'articolo 3 del disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale della concessione in essere;
- il nuovo pozzo in progetto verrà anch'esso ubicato su terreno distinto al NCT del comune di Sassuolo al foglio 9 mappale 133, con coordinate piane UTM RER fuso 32*, X= 642.116 - Y= 936.627;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura denominato "Conoide Secchia – libero e confinato inferiore"- codice: 0120ER-DQ1-CL – non a rischio con stato chimico "**scarso**" e stato quantitativo "**buono**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale "**elevata**" ed impatto "lieve", la valutazione ex - ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" con monitoraggio, per cui la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di un monitoraggio sito specifico);

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R. D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R. R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c. d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- l'unità "Demanio Acque" di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- la ditta potrà proseguire nella derivazione sino alla prevista scadenza del titolo (31/12/2021), fatte salve tutte le prescrizioni già riportate nel vigente disciplinare;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione dell'uso indicato, rientra nella risorsa con tipologia d'uso industriale (macinazione e atomizzazione di argille per impasti ceramici), di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni;

valutato che:

1. la variante non sostanziale richiesta, consiste nella sostituzione del pozzo aziendale 1 "principale" resosi inutilizzabile per fori e incrostazioni nella tubazione di rivestimento;
2. il nuovo pozzo verrà realizzato all'interno dell'area dello stabilimento di Sassuolo, su terreno individuato catastalmente al foglio 9 mappale 133 del NCT del comune di Sassuolo;
3. la ditta richiedente si è impegnata a provvedere alla cementazione ed inertizzazione della colonna del pozzo esistente da sostituire, secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001:

verificato, inoltre, che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento delle spese di istruttoria della domanda di variante non sostanziale di concessione in oggetto;

atteso che la ditta **SPRAY DRY spa**, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha provveduto a:

- versare il previsto deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, come riportato nell'art. 7 del disciplinare medesimo;
- versare tutti i canoni di concessione riportati nell'articolo 6 del disciplinare medesimo;
- alla presentazione di specifico piano di monitoraggio in continuo della piezometria, come da relazione tecnica redatta a firma del dott. geol. Andrea Dolcini e acquisita al protocollo ARPAE del S.A.C di Modena con registrazione n. PG/2020/4772 in data 14/01/2020;

atteso inoltre che la ditta medesima si è impegnata a versare per il futuro, i canoni di concessione per anno solare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'attuale pozzo 1, possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

il Dirigente determina

- a) di rilasciare alla ditta **SPRAY DRY spa a socio unico** con sede legale a a Rubiera (RE) in via Emilia Ovest n. 53/a – **C.F. 02157320355**, fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n. 15, consistente nella perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione, presso l'impianto produttivo aziendale, ad uso industriale (macinazione e atomizzazione di argille per impasti ceramici), con una portata massima pari a **l/s 10,0** e per un quantitativo non superiore a **170.000 m³/anno** – procedimento **MOPPA3115** (ex 3251/S), mediante due pozzi esistenti (pozzo =principale, pozzo 2=ausiliario);
- b) di disporre la cementazione con inertizzazione della relativa colonna del vecchio pozzo esistente da sostituire, come richiamato nella premessa;
- c) di confermare quanto stabilito nel vigente disciplinare di concessione, allegato parte integrante del provvedimento ARPAE atto n. 3497 del 04/07/2017;
- d) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.-G.-R. n. 486/2017;
- e) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

f) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

g) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi;

h) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione del nuovo pozzo principale e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di variante non sostanziale di concessione, a quanto contenuto negli elaborati ad essa allegati richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL NUOVO POZZO 1 bis

L'opera di presa è costituita da un pozzo, da ubicare in comune di Sassuolo (MO) in via Emilia Romagna n. 15, presso lo stabilimento produttivo aziendale, su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima.

Dati tecnici del nuovo pozzo:

- coordinate catastali: foglio 9 mappale 133 del NCT del comune di Sassuolo (MO) in via Emilia Romagna n. 15;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X=642.116 Y=936.627;
- colonna tubolare con camicia in PVC atossico del diametro $\varnothing_{int}$ =mm. 250;
- profondità massima m. 103,00 dal piano campagna;
- cementazione colonna sino a metri 5/6 da piano campagna;
- avampozzo in cemento con botola ispezionabile;
- contatore volumetrico;
- **monofalda** = $73 \div 102$ (ipotesi di massima) da p.c.;
- portata nominale massima 10,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 37,0;

1.2 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampozzo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;

Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- cementazione della colonna di metri 5,0 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);

- il manufatto dovrà essere dotato di setti impermeabili per non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate, evitando la potenziale diffusione di eventuali inquinanti.

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.

- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.

- nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Monitoraggio della piezometria e dei parametri dell'acquifero - In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva" parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento ricade nei casi di "repulsione", il concessionario, a sua cura e spese, dovrà realizzare un monitoraggio in continuo della piezometria in loco, da effettuarsi mediante una sonda ad alta frequenza, posizionata anche nel nuovo pozzo principale e dovrà inviare i dati di misura, una volta all'anno, anche in via informatizzata, allo scrivente Servizio ARPAE - S.A.C. - Unità Gestione Demanio Idrico.

3.8 Dispositivo di misurazione. In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento ricade nei casi di "REPULSIONE", il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale 70 - 41126 Modena
PEC aomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna

PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma

PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

3.8 Tombamento pozzo esistente Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuto tombamento del pozzo 1 principale (codice Sisteb=MOA3634).

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41 e secondo quanto indicato nella relazione di progetto. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO ESISTENTE (MOA3634):

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia di rivestimento, per un tratto di circa 2 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo;
- 4) cementazione mediante tubo con iniezione dal fondo pozzo di boiacca cementizia;
- 5) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare la permeabilità idraulica con litologia di analoga granulometria;
- 6) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 7) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo sulla testa del pozzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 8) ripristino finale del piano di campagna.

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione e del cantiere dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione.

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena**

Dott.ssa Barbara Villani
documento firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.